



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
MILANO

NUMERO 1
DICEMBRE 2022

*Legge di Bilancio 2023,
le principali novità*

Rassegna *del* Professionista

Circolare per il Professionista in collaborazione
tra 24 Ore Professionale e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

Energia elettrica, gas naturale e carburanti: gli interventi contro il caro bollette

di Roberto Cassanelli e Monica Mazzocchi

4

Il nuovo regime della flat tax incrementale

di Simone Bottero

5

Le misure agevolative nei rapporti Fisco-contribuenti

di Sandro Maria La Ciacera

7

La definizione agevolata delle controversie tributarie

di Enrico Fossa

9

Gli interventi in materia di lavoro contenuti nel DdL bilancio 2023

di Giovanni Francesco Cassano

10

Le nuove disposizioni in sostegno della famiglia e dei portatori di disabilità

di Cinzia Tomassi e Claudio Sabbatini

12

I primi bandi che finanziano le competenze digitali delle donne e dei NEET: Futura e Onlife

Deborah Graziano

16

Pos, dal 2023 sanzioni solo oltre i 60 euro. Ma le vecchie multe non saranno cancellate

di Dario Aquaro e Giovanni Parente, Norme&Tributi Plus Fisco | 28 novembre 2022 |

20

Imprese: dote a formazione, nuova Sabatini e made in Italy

di Carmine Fotina

Il Sole 24 Ore | 22 novembre 2022

22

Rifinanziate le compensazioni extra costi

Il Sole 24 Ore | 24 novembre 2022 p. 11

24

Appuntamenti

25

News *e approfondimenti*

Circolare per il Professionista
realizzata da 24 Ore Professionale
per Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

Energia elettrica, gas naturale e carburanti: gli interventi contro il caro bollette

di Roberto Cassanelli e Monica Mazzocchi

La Legge di bilancio 2023 prova (risorse permettendo) a tirare il freno a mano all'aumento esponenziale dei prezzi energetici per famiglie e imprese.

Credito d'imposta per energivore e non

La bozza della Manovra ripropone, all'art. 2, un credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Per quanto attiene all'energia elettrica, il credito, riconosciuto alle imprese energivore nella misura del 45% e al 35% alle non energivore, è applicato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 siano maggiori di almeno il 30% di quanto era calcolabile sul quarto trimestre 2019.

Anche il credito d'imposta sul consumo di gas prevede il confronto tra quarto trimestre 2022 e 2019. La soglia di aumento oltre la quale spetta il credito d'imposta è sempre al 30%, mentre sia in caso di imprese gasivore, sia in caso di imprese non-gasivore l'aliquota applicabile al costo sostenuto per il gas nel primo trimestre 2023, e che determina l'ammontare del credito d'imposta, è pari al 45%.

Gli interventi per consumatori, Comuni e particolari categorie professionali

Per le utenze domestiche e per i piccoli consumatori professionali, all'art. 3, è previsto un azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023.

A beneficio della generalità dei consumatori sono l'art. 4, che fissa l'aliquota IVA al 5% nelle bollette del gas senza limiti dimensionali, e il successivo art. 5, che innalza a 15.000 euro il valore ISEE entro il quale le famiglie possono usufruire della riduzione degli oneri su bollette elettriche e del gas.

Vengono destinati 400 milioni di euro ai Comuni e alle Città Metropolitane per garantire la continuità dei servizi erogati, mentre altri 220 milioni sono previsti confluenti in un fondo che possa far fronte alle necessità di contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti del prezzo del gas naturale. Sarà inoltre applicato dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 un *price cap* di 180 euro al MWh al prezzo dell'energia elettrica, mentre i cosiddetti extra-profitti che valicassero tale faticosa soglia saranno reintrodotti dallo Stato.

Infine, l'art. 11, che prevede un credito d'imposta del 20% ad hoc per agricoltori e pescatori per compensare almeno parzialmente il costo di benzina e gasolio per i mezzi produttivi.

Per i crediti d'imposta energia e gas è previsto l'utilizzo in compensazione ma anche la cessione, previa apposizione del visto di conformità e invio telematico con modulo da definire da parte dell'Agenzia delle Entrate (non viene fissata una scadenza per il rilascio di tale modello).

Il nuovo regime della flat tax incrementale

di Simone Bottero

La bozza della Legge di bilancio 2023 introduce l'ampliamento dal 2023 del regime forfetario, dagli attuali 65.000 euro a 85.000 euro.

È prevista l'introduzione della "flat tax incrementale" pari al 15% della base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito 2023 e il maggior reddito conseguito nel triennio 2022-2020, decurtata di un importo pari al 5% di questo ultimo importo.

Ambito soggettivo

Il regime agevolato riguarda i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario ai sensi della Legge n. 190/2014.

In particolare, vi rientrano gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi non in regime forfetario, indipendentemente dal fatto che tale regime non sia applicato per scelta di convenienza fiscale oppure per la mancanza delle necessarie condizioni.

Maggiori dubbi, invece, si rilevano per i soci di società di persone e associazioni professionali che, pur percependo un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, dovrebbero ritenersi esclusi dato il riferimento alle "persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni". Risulta sufficiente che il soggetto non applichi il regime forfetario nel 2023, a prescindere dal regime contabile e fiscale applicato (contabilità ordinaria o semplificata). Non si comprende, a oggi, in modo esplicito, invece, se la condizione di non aver applicato il citato regime agevolato riguardi anche il triennio precedente (2020, 2021, 2022) che costituisce la base di riferimento da considerare per l'individuazione del reddito più elevato.

I soggetti, che hanno iniziato l'attività dopo il 2020, si troverebbero nella situazione di non poter fruire della tassazione agevolata, non avendo a disposizione una base triennale di valutazione, a meno che, in via normativa o interpretativa, non si ammetta la possibilità di considerare un numero di periodi d'imposta inferiore a quello attuale.

Ambito oggettivo

L'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente.

La base imponibile è determinata come segue:

Differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Il riferimento normativo a “quest’ultimo ammontare” non è chiaro, ma lascia il dubbio se il 5% vada calcolato sulla differenza oppure sul più alto dei redditi del triennio.

In ogni caso, la base imponibile della sostitutiva non può essere superiore a 40.000 euro.

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileverebbe, per specifica disposizione, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Sulla base del testo attualmente reso disponibile, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, infatti, deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa. È opportuno ricordare che la soglia per l’accesso al regime forfetario si determina sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente. A partire dal 2023 quindi, la verifica dovrebbe essere fatta con riferimento al nuovo valore in vigore.

Disapplicazione immediata del regime

È prevista inoltre una disposizione che determina la fuoriuscita immediata dal regime forfetario, con transito a quello ordinario IRPEF, IVA e ai connessi adempimenti, se i ricavi/compensi superano nel corso dell’anno 100.000 euro.

Non sono oggetto di modifica le cause ostative per l’accesso al regime forfetario.

Esempio

Assumiamo un professionista con un reddito di lavoro autonomo pari a 100.000 euro nel 2023, 80.000 euro nel 2022, 60.000 euro nel 2021 e 70.000 euro nel 2020.

Effettuata la differenza (pari a 20.000 euro) tra il reddito 2023 (100.000 euro) e quello più elevato “dichiarato” nel triennio precedente (80.000 euro), occorre operare la decurtazione del 5% che si ipotizza di calcolare sul reddito più elevato del triennio ($80.000 \times 5\% = 4.000$). La base imponibile risulterebbe pari a 16.000 euro ($20.000 - 4.000$) e l’imposta sostitutiva ammonterebbe a 2.400 euro.

Applicando, invece, l’Irpef ordinaria (43%) e addizionali regionali e comunali ipotizzate al 2% circa sull’importo di 16.000 euro, l’importo complessivo da versare sarebbe pari a euro 7.200. Il risparmio generato dal nuovo regime sarebbe pari a euro 4.800.

ESEMPIO		
REDDITO 2023	€	100.000,00 (A)
REDDITO 2022	€	80.000,00 (B)
REDDITO 2021	€	60.000,00
REDDITO 2020	€	70.000,00
Incremento fatturato (A - B)	€	20.000,00
Franchigia 5% su maggior reddito del triennio	€	4.000,00
Imponibile flat tax	€	16.000,00
Flat tax 15%	€	2.400,00
Tassazione ordinaria Irpef dell'incremento	€	7.200,00
Risparmio Irpef	€	4.800,00

Le misure agevolative nei rapporti Fisco-contribuenti

di Sandro Maria La Ciacera

Il DdL bilancio 2023 propone diverse misure tese ad agevolare la definizione dei rapporti Fisco/contribuente. Alcune di queste misure agevolative sono contenute agli articoli 38-41 del DdL.

Definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 38)

L'articolo prevede che il debito contenuto nei c.d. avvisi bonari, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, possa essere definito con il pagamento delle sanzioni ridotte al 3%, fermo restando l'integrale pagamento di tutti gli altri importi contenuti nell'avviso.

Il debito può rateizzato, a prescindere dall'importo dell'avviso bonario, per un massimo di 20 rate trimestrali (il comma 7 modifica l'art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997, uniformando in 20 rate trimestrali – a prescindere dall'ammontare del debito – il periodo massimo in cui può essere suddiviso il pagamento dell'avviso bonario).

Inoltre, per il pagamento di avvisi bonari, relativi a qualunque periodo di imposta, per i quali è in corso regolare rateazione, è elevato a 20 il numero massimo della rate (anche nei casi in cui la norma al momento vigente ne prevedeva 8). Anche per questi la sanzione è ridotta al 3%. Per le maggiori somme corrisposte, versate anteriormente alla definizione agevolata, non si procede a rimborso.

Regolarizzazione irregolarità formali (art. 39)

È possibile sanare irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, all'IVA e all'I-RAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 dicembre 2022. Per regolarizzare occorre pagare 200 euro per ogni periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le stesse. Il versamento è eseguito in 2 rate entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Sono esclusi dalla sanatoria sia gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi in ambito di collaborazione volontaria, sia l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia. Sono escluse dalla sanatoria le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (art. 40)

È previsto un ravvedimento speciale per violazioni relative a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, diverse da quelle formali definibili ai sensi dell'art. 39 e da quelle relative agli avvisi bonari definibili ex art. 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Le violazioni non devono essere già contestate alla data del versamento del ravvedimento.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento – oltre ad imposta e interessi – della sanzione ridotta

a 1/18 del minimo edittale previsto e alla rimozione della irregolarità/omissione. Il pagamento può avvenire in 8 rate trimestrali con scadenza della prima il 31 marzo 2023 (sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale). Per i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione non è previsto rimborso delle maggiori sanzioni versate.

La regolarizzazione speciale non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 41)

La norma prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (accertamenti con adesione, avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero), consegnati entro il 31 marzo 2023 e non impugnati, mediante il pagamento di 1/18 delle sanzioni minime di legge o 1/18 di quelle irrogate.

La norma consente il pagamento delle somme dovute in massimo 20 rate trimestrali, senza possibilità di compensazione, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

La definizione agevolata delle controversie tributarie

di Enrico Fossa

Con le “Misure di sostegno in favore del contribuente” del Disegno di Legge di bilancio 2023 si intende, in generale, favorire la compliance dei contribuenti e, nello specifico, agli articoli 41, 42 e 43, l'alleggerimento del carico processuale dato dalle controversie tributarie.

Definizione agevolata (art. 41)

La prima opzione è di carattere generale, riguardando tutte le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ma non anche Agenzia delle Entrate-Riscossione, pendenti alla data di entrata in vigore della legge in ogni stato e grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Per i ricorsi pendenti in primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore. In caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima, o unica, pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge, le controversie possono essere definite con il:

- a) 40% in caso di soccombenza in primo grado;
- b) 15% in caso di soccombenza in secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia, la definizione prevede il pagamento del tributo senza interessi e sanzioni per la parte di soccombenza e in misura ridotta secondo le regole sopra citate per la parte accolta.

Per le controversie tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l'Agenzia risulti sempre soccombente nei due gradi di merito, la definizione sarà ottenuta versando il 5%.

Le controversie relative alle sole sanzioni saranno definite con il 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia o del 40% negli altri casi.

Conciliazione agevolata (art. 42)

Viene introdotta la conciliazione agevolata innanzi alle Corti di primo, di secondo grado e di Cassazione: nel caso di accordo con l'Agenzia, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata in Cassazione (art. 43)

Solo per i ricorsi pendenti in Cassazione, a seguito dell'intervenuta definizione transattiva, si potrà rinunciare al giudizio entro il 30 giugno 2023 con il pagamento delle imposte, delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori. Il perfezionamento avverrà con la sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti ed integrale versamento di quanto dovuto entro i successivi 20 giorni.

Gli interventi in materia di lavoro contenuti nel DdL bilancio 2023

di Giovanni Francesco Cassano

Il DdL bilancio 2023, licenziato dall'Esecutivo e che ha cominciato il suo iter parlamentare di conversione, contiene importanti novità in materia di lavoro e politiche sociali: prevista quota 103 per le pensioni anticipate, prorogate APE sociale e Opzione donna, con alcune modifiche, e inserite misure a sostegno dell'occupazione.

Novità in materia di previdenza

Il Titolo IV del DdL si occupa, al Capo I, di lavoro e politiche sociali. L'art. 52 prevede, per l'anno 2023, la proroga dell'esonero di due punti percentuali della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. In presenza di redditi inferiori a 1.538 euro della retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, la misura è incrementata di un ulteriore punto percentuale. In materia pensionistica, viene prevista quota 103 per pensione anticipata flessibile stabilendo che, in via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata ex legge 335/1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data. La misura massima di questo trattamento non potrà superare il valore lordo pari a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla vigente legislazione.

I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui sopra, e che scelgono di restare in servizio, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria (vedi sopra), facendo venire meno l'obbligo per il datore della trattenuta e versamento. Tale importo verrebbe erogato al lavoratore.

L'esecutivo interviene in materia di APE sociale, prevedendo una proroga al 31 dicembre 2023 dell'originario termine del dicembre 2022.

Anche la norma che regola l'Opzione donna viene modificata con l'introduzione sull'impianto normativo esistente di nuovi vincoli per l'accesso quali:

- 1) essere licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero,
- 2) oppure con disabilità pari o oltre il 74%,
- 3) o che assistono persone disabili, sempre con lo stesso grado di disabilità.

È previsto l'innalzamento del requisito di età a 60 anni per le donne, ma con possibile anticipo di un anno per ogni figlio, entro un massimo di due.

Sostegno all'occupazione

In materia di sostegno al lavoro sono previste le misure di agevolazione contributiva per le aziende che assumono percettori di reddito di cittadinanza nella misura di 6.000 euro per 12 mesi, oltre alla proroga

per il 2023 dell'esonero under 36 e infine la decontribuzione under 40 giovani agricoltori. Queste misure valgono per le assunzioni e trasformazioni da tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con riduzione del 100% dei contributi (esclusi Inail).

Un'ulteriore modifica riguarda le prestazioni occasionali per le quali vengono aumentati i limiti di reddito da 5.000 a 10.000 e per le aziende i limiti dimensionali da cinque addetti a tempo indeterminato a dieci, con particolare attenzione per le imprese del settore turismo e alberghiero mediante l'abrogazione dell'art. 54-bis, comma 14, lett. b, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96. Sempre in termini di occupazione, è prorogato per il 2023 il beneficio contenuto nella legge 178/2020 per l'occupazione femminile, sempre con riduzione contributiva del 50% per un massimo di 18 mesi (trasformazioni comprese).

Novità in arrivo anche per l'ISEE che, dal 1° luglio 2023, vedrà privilegiata, quale modalità di presentazione, quella precompilata salva la scelta per quella ordinaria.

Le nuove disposizioni in sostegno della famiglia e dei portatori di disabilità

di Cinzia Tomassi e Claudio Sabbatini

Il Capo II, “Famiglia e disabilità”, della bozza di Legge di bilancio 2023, che ha iniziato il suo iter alla Camera dei Deputati, contiene le misure rivolte alle famiglie e alla disabilità, apportando una serie di modifiche e di integrazioni a quella che è la normativa vigente. Si analizzano le disposizioni relative all’assegno unico universale, al congedo parentale e al Fondo per le periferie inclusive.

Assegno unico universale (art. 65)

Il testo dell’art. 65 “Assegno unico universale” (AUU) recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per i livelli di ISEE fino a 40.000 euro».

L’intento di **incrementare gli importi** e di rendere l’AUU non più un intervento di natura temporanea **ma strutturale** per aiutare le famiglie emerge dalla soppressione delle parole «limitatamente all’anno 2022» all’art. 4, commi 1 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 e delle parole «per l’anno 2022» all’art. 5, comma 9-bis, dello stesso decreto.

A seguito dell’ampliamento degli importi erogabili e della trasformazione dell’AUU da temporaneo (previsto solo per l’anno 2022) a strutturale, sono state incrementate le risorse finanziarie rispetto all’anno 2022 come meglio specificato dall’art. 65, comma 3, della Legge di bilancio 2023:

- per l’anno 2023 di 345,2 milioni di euro;
- per l’anno 2024 di 457,9 milioni di euro;
- per l’anno 2025 di 473,1 milioni di euro;
- per l’anno 2026 di 480,3 milioni di euro;
- per l’anno 2027 di 483,3 milioni di euro;
- per l’anno 2028 di 486,3 milioni di euro;
- per l’anno 2029 di 489,2 milioni di euro;

Secondo quanto previsto al presente articolo, i parametri di riferimento saranno costituiti dal **reddito complessivo della famiglia** e dal **numero dei componenti**.

Informazioni e precisazioni pervengono anche dall’Inps, ente preposto all’erogazione. Il Direttore generale dell’Inps Tridico ha dichiarato che, dal 2023, **non sarà necessario presentare domanda** per l’assegno unico, salvo il caso in cui siano **variati i requisiti** della famiglia. Le variazioni potranno riguardare, ad esempio:

- l’incremento del numero dei figli;
- il raggiungimento dell’età di 22 anni per i figli;
- la variazione del reddito o del patrimonio del nucleo familiare con conseguente variazione del modello ISEE.

Inoltre, anche l'AUU è correlato all'**andamento dell'inflazione**, essendo considerato una prestazione Inps.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, a seguito della modifica dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, viene previsto l'**incremento del 50%** degli importi rivalutati dell'AUU base nel seguente modo:

- per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno;
- per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, per le famiglie con almeno 3 figli e in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro.

Un esempio numerico può aiutarci a comprendere l'impatto economico sul nucleo familiare. Si specifica che le condizioni di cui sopra devono manifestarsi:

- 1) con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. In tal caso, l'AUU base per l'anno 2022 è pari a 175 euro mensili, mentre con decorrenza 1° gennaio 2023 gli importi spettanti subiranno un incremento del 50%, quindi l'AUU ammonterà a $(175,00+87,50) = 262,50$ euro;
- 2) ISEE uguali o superiori a 40.000 euro. In detta ipotesi, l'AUU base 2022 è pari a 50 euro mensili, mentre con decorrenza 1° gennaio 2023 gli importi spettanti subiranno un incremento del 50%, per cui l'AUU ammonterà a $(50,00+25,00) = 75,00$ euro;

L'incremento del 50% per i nuclei familiari più numerosi dovrebbe essere riconosciuto per «**ciascun figlio**», come letteralmente previsto dalla disposizione, anche se non mancano dubbi emersi facendo riferimento alla Relazione tecnica e a quella illustrativa, dalle quali l'aumento del 50% sembra applicabile «**a partire dal terzo figlio in poi**».

Si precisa che esistono delle **maggiorazioni** in caso di **figli con disabilità**.

Nello specifico, il legislatore ha soppresso le parole «limitatamente all'anno 2022» all'art. 4, comma 1, primo periodo e al comma 4, D.Lgs. n. 230/2021, quindi diventano **strutturali** anche:

- il riconoscimento dell'importo base per ciascun figlio **con disabilità a carico senza limiti di età**;
- le maggiorazioni dell'AUU per **ciascun figlio maggiorenne con disabilità** e fino al compimento dei **21 anni** di età (maggiorazioni previste solo per il 2022 dall'art. 38 D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122).

Per quanto concerne la **definizione di disabilità**, si fa riferimento a quella fornita nelle istruzioni del modello ISEE e gli **importi** riconosciuti sono i seguenti:

- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
- 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
- 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Infine, come previsto all'art. 65, comma 2, lett. b) della Legge di bilancio 2023, vengono sopresse all'art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 230/2021 le parole: «per l'anno 2022». Tale soppressione rende **strutturale l'incremento di 120 euro** al mese della maggiorazione prevista nel caso di nuclei con **almeno un figlio a carico con disabilità**, con ISEE non superiore a **25.000** euro e che hanno effettivamente **percepito nel 2021** l'assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153).

Viene, infine, abrogato l'art. 4, commi 5 e 6, D.Lgs. 230/2021, secondo cui:

- dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età sia prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili (comma 5);
- dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni sia previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili e spettante in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e, per livelli di ISEE superiori, da ridurre gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (l'importo rimane costante per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro) (comma 6).

Congedo parentale (art. 66)

L'art. 66 "Congedo parentale" prevede un'integrazione dell'art. 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 26

marzo 2021, n. 151, aggiungendo le parole «elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione».

Si ricorda che la **normativa** per il congedo parentale ha subito diverse modifiche che si possono suddividere in **tre fasi**:

- 1) ante 13 agosto 2022,
- 2) post 13 agosto, con le novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105,
- 3) dal 1° gennaio 2023, secondo la Legge di bilancio.

Con riferimento ai primi due punti si sintetizza quanto previsto in termini di tutela con la seguente tabella 1, ponendo in evidenza solo alcuni elementi che non possono considerarsi esaustivi.

Tab. 1. Il congedo parentale ante e post D.Lgs. 105/2022

Mesi di congedo	Ante D.Lgs. n. 105/2022	Post D.Lgs. n. 105/2022
Spettanti complessivamente	10 mesi con possibilità di incremento a 11 mesi entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi con possibilità di incremento a 11 mesi entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Indennizzati	6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Indennizzati in caso di reddito sottosoglia	10 mesi con possibilità di incremento a 11 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall'ingresso in famiglia	10 mesi con possibilità di incremento a 11 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Si aggiungono inoltre altri elementi rilevanti in questo contesto e più precisamente:

- è previsto un canale preferenziale di accesso allo **smart working** per i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e privati con figli di età massima di **12 anni**;
- è prevista una deroga al limite di età di cui al punto precedente: in caso di soggetto **disabile**, deve essere garantita **indipendentemente** dal limite di età;
- il periodo di astensione dal lavoro è stato innalzato a **12 anni** di vita del figlio o della figlia;
- la fruizione dell'indennità del 30% dello stipendio è stata innalzata da 6 mesi a **9 mesi**.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il congedo parentale è retribuito in misura pari al 30% della retribuzione; secondo quanto indicato nella Legge di bilancio 2023, al congedo parentale facoltativo viene apportata la duplice modifica di aumento sia della percentuale sia dell'arco temporale di riferimento. Più precisamente:

- l'aumento della percentuale della retribuzione, che passa **dal 30% all'80%**, quindi un incremento sostanziale;
- l'innalzamento dell'arco temporale di utilizzo, sino al **sesto anno di vita** del bambino.

Con l'incremento dell'indennità dal 30% all'80% della retribuzione viene modificato nuovamente l'art. 35 del D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151. Infatti, esiste la **possibilità** - si sottolinea che è una facoltà - di beneficiare dell'indennità dell'80% della retribuzione **per un solo mese** del totale dei 6 mesi disponibili complessivamente per le lavoratrici e sino a quando il proprio figlio o la propria figlia non abbiano compiuto i 6 anni di vita.

Si deve precisare che tale tutela è **diversa e aggiuntiva** rispetto al periodo del congedo di maternità,

che prevede un'indennità dello stesso importo, ma non è soggetta ad alcuna modifica e quindi rimane **invariata a 5 mesi** in base alle regole stabilite dagli articoli da 16 a 27 del Testo unico delle disposizioni legislative su maternità e paternità.

Inoltre, la possibilità di poter beneficiare del congedo parentale con un'indennità dell'80% si lega inevitabilmente al congedo di maternità e di conseguenza, se il contenuto dell'articolo 66 fosse approvato, vi potranno accedere solo le lavoratrici che **termineranno i 5 mesi di maternità dopo il 31 dicembre 2022**. Ormai si assiste da anni al dibattito in merito alla necessità di incrementare e potenziare gli strumenti a disposizione dei **neo papà**, al fine di favorire e consentire una più equa distribuzione dei compiti di cura e assistenza all'interno delle famiglie e la scelta di riservare tale opportunità sono ed esclusivamente alle madri escludendo totalmente i padri sembra divergere dalle necessità evidenziate.

Fondo per le periferie inclusive (art. 67)

L'art. 67, al comma 1, stabilisce che detto fondo abbia «una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023» e che sia «destinato ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti», come pure al «finanziamento di progetti finalizzati a favore dell'inclusione sociale delle persone con **disabilità nelle periferie** e il miglioramento del livello di autonomia possibile». Il tutto in «coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 25 settembre 2015».

A livello operativo, sarà compito dei **Comuni** inviare delle **proposte di progetti** che saranno valutate da un apposito "Comitato", come cita il comma 3 «composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani».

Come indicato al comma 2 «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, (...) da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», dovranno essere definiti:

- lettera a), «i tempi e modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento»;
- lettera b), «i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
- lettera c), le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, facendo il punto in relazione al testo della Manovra, che sta ora seguendo l'iter parlamentare ed europeo si è espressa così: *«In meno di un mese abbiamo scritto una legge di bilancio che inizia a dare risposte alle urgenze delle famiglie e dei più deboli. È una manovra che fa delle scelte chiare, nel rispetto degli impegni che ci eravamo assunti. Rendiamo strutturale la maggiorazione dell'assegno unico per i nuclei familiari con figli con disabilità e finanziamo il Fondo per le periferie inclusive con 10 milioni di euro per progetti che andranno a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità del nostro Paese. Continueremo a lavorare in questa direzione mettendo a sistema temi e risorse che in un momento così difficile abbiamo il dovere di garantire per le fasce maggiormente in difficoltà. Considero questa legge di bilancio come il punto di inizio per lavorare anche su molti altri temi che in questa legislatura ci proponiamo di affrontare, a partire dalle pensioni d'invalidità, su cui l'attenzione del governo è massima, fino a toccare tutti i principi fondamentali della convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità che abbiamo la responsabilità di attuare per la piena realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità».*

I primi bandi che finanziano le competenze digitali delle donne e dei NEET: Futura e Onlife

Deborah Graziano

Premessa

In base al più recente Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea, il 58% della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni (26 milioni di cittadini) non ha le competenze digitali di base, rispetto al 42% della media UE.

L'Italia si posiziona tra gli ultimi posti insieme a Cile, Grecia, Lituania, Repubblica Slovacca e Turchia nella graduatoria delle analisi delle competenze digitali per l'economia del futuro pubblicata dall'OCSE in OECD Skills Outlook 2021 Learning for Life.

Per chiudere entro il 2025 il gap attuale con Paesi come Germania, Francia, Spagna e rendere il digitale un'opportunità reale di crescita sociale ed economica, sono state definite una serie di azioni.



L'iniziativa Repubblica Digitale

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quadro della strategia "Italia 2025" ha promosso Repubblica Digitale, un'iniziativa con l'obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese. Un'iniziativa multistakeholder a cui aderiscono oltre 90 soggetti pubblici e privati, coordinati da un comitato interministeriale guidato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

A dicembre 2020 è stato pubblicato il Piano Operativo della Strategia per le competenze digitali contenente le misure ritenute necessarie per abbattere l'analfabetismo digitale e sviluppare un percorso necessario di cambiamento culturale in tutti i settori della società.

È stata creata una Coalizione nazionale per le competenze digitali, una iniziativa promossa dall'Agenzia per l'Italia Digitale con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali in Italia e che ha aderito al programma della Commissione UE per le competenze e le professioni digitali.

Tra le tante iniziative, per cercare di colmare questo gap, nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Fondo Nazionale Complementare, è nata una nuova partnership tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Acri (l'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria).

I bandi Futura e Onlife: come accedere ai finanziamenti

Con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, art. 29 (convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) è stato istituito il Fondo per la Repubblica Digitale che sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria, per un importo complessivo previsto di circa 350 milioni di euro per il periodo 2022-2026.

Il Fondo per la Repubblica Digitale mette a disposizione 13 milioni di euro per accrescere le competenze digitali delle donne e dei NEET:

- 5 milioni di euro per il bando Futura, promosso con l'obiettivo di finanziare progetti di formazione rivolti a donne con un'età compresa tra i 18-50 anni, volti ad accrescere le competenze digitali;
- 8 milioni di euro per il bando Onlife promosso con l'obiettivo di finanziare progetti di formazione rivolti ai NEET (15-34 anni).

I progetti di formazione potranno essere presentati entro il 16 dicembre 2022 da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore, in forma singola o in partnership, registrandosi alla piattaforma Re@dy.

Per poter partecipare occorre registrarsi sul portale: [/www.portaleready.it/login](http://www.portaleready.it/login), dopo qualche minuto si riceve un link di conferma e si può accedere.

Per poter presentare un progetto occorre prima compilare la scheda anagrafica, i dati del legale rappresentante e allegare il documento d'identità, le sedi, i dati di bilancio (costi e ricavi, attivo, passivo e patrimonio netto) degli ultimi due anni ed infine inserire il network di appartenenza.

Dopo aver confermato l'anagrafica è possibile accedere ai menu.

Si apre una banda laterale sinistra, si cerca il bando e si inserisce il progetto, lo si conferma e si procede con l'invio.

Sul sito "Repubblica Digitale" (<https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/i-progetti/>) è possibile prendere visione dei progetti presentati e finanziati.

Qualche dato statistico sui progetti presentati

Sono stati presentati (tabella 1.):

- 309 iniziative, il 33% da associazioni, il 39,8% dal settore privato e il 27,2% dalla pubblica amministrazione;
- 250 progetti con destinatari i cittadini, 106 progetti rivolti al settore privato e 121 al settore pubblico;

- 206 progetti nazionali, 33 regionali e 70 locali
- 250 progetti per le competenze di base per la cittadinanza digitale, 76 per le competenze specialistiche ICT, 74 progetti per le competenze digitali per l'impresa e il mercato, 52 progetti per le competenze digitali nella pubblica amministrazione.

Tabella 1. Sintesi dei dati statistici

Progetti presentati in base ai proponenti (grafico 1.)	▲ 102 progetti presentati dalle associazioni, società civile (33,0%)
	▲ 123 progetti presentati dal settore privato (39,8%)
	▲ 84 progetti presentati dalla pubblica amministrazione (27,2%)
Progetti presentati in base ai destinatari delle attività (grafico 2.)	▲ 250 progetti rivolti ai cittadini (52,4%)
	▲ 106 progetti nel settore privato (22,2%)
	▲ 121 progetti rivolti al settore pubblico (25,4%)
Progetti presentati in base alle attività per tipologie di competenze (grafico 3.)	▲ 250 progetti per le competenze di base per la cittadinanza digitale
	▲ 76 per le competenze specialistiche ICT, 74 progetti per le competenze digitali per l'impresa e il mercato
	▲ 52 progetti per le competenze digitali nella pubblica amministrazione
Progetti presentati in base alla distribuzione geografica delle iniziative (grafico 4.)	▲ 206 progetti a livello nazionale (66,7%)
	▲ 33 progetti a livello regionale (10,7%)
	▲ 70 progetti locali (22,7%)

Grafico 1. Proponenti




Grafico 2. Destinatari





Grafico 3. Tipologia di competenza



Grafico 4. Distribuzione geografica



*Fonte Dati statistici Repubblica Digitale: sito <https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/i-dati/>

Pos, dal 2023 sanzioni solo oltre i 60 euro. Ma le vecchie multe non saranno cancellate

di Dario Aquaro e Giovanni Parente

Norme&Tributi Plus Fisco | 28 novembre 2022 |

Le sanzioni per chi rifiuta l'uso del Pos scatteranno nel 2023 solo per i pagamenti superiori a 60 euro. Ma le eventuali multe comminate a commercianti ed esercenti dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 non saranno cancellate. L'ultima bozza circolata del Ddl di Bilancio pronto per la trasmissione in Parlamento – che prevede dal prossimo 1° gennaio anche l'innalzamento del tetto al contante a 5mila euro – prende una scelta netta rispetto alle bozze precedentemente circolate. Viene, infatti, fissata una soglia quantitativa che non fa scattare le sanzioni: fino a 60 euro, quindi, commercianti ed esercenti potranno rifiutarsi di accettare pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate, senza rischiare di incappare in contestazioni e in successive sanzioni amministrative. Il tutto però dal 1° gennaio 2023, ossia dalla data di decorrenza della legge di Bilancio.

Palazzo Chigi: interlocuzione con la Commissione Ue

La decisione finale dipenderà dalle interlocuzioni con la Commissione Ue. In una nota Palazzo Chigi spiega che «sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell'iter della legge di Bilancio».

La soglia quantitativa

Sulla base dell'ultimo testo, che cosa succederebbe, quindi, per l'arco temporale dal 30 giugno al 31 dicembre 2022? La doppia sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per i pagamenti negati con Pos è scattata, infatti, il 30 giugno scorso. Una misura "addirittura" anticipata rispetto a quella che doveva essere l'iniziale decorrenza (il 1° gennaio 2023) e che è stata inserita tra gli impegni italiani nei confronti della Commissione Ue per i fondi del Pnrr. Una sanzione su cui l'allora Governo nel decreto Pnrr 2 (DI 36/2022) e il Parlamento nella conversione in legge non hanno previsto alcuna esclusione. Quindi la sanzione (per ora) scatta a prescindere dall'importo tracciabile rifiutato.

La doppia motivazione del Governo

Sono due le ragioni che l'Esecutivo Meloni, nella relazione illustrativa della manovra, individua per fissare la soglia che farà scattare la sanzione.

- Da un lato, la necessità di assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l'importo del pagamento rifiutato.
- Dall'altro, l'esigenza di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, causati dall'inflazione e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici. Un incremento dei costi che fa il paio con il ripristino dal 1° luglio 2022 della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico. A tal proposito, infatti, va ricordato che il credito d'imposta sulle commissioni Pos è rimasto "pieno" (ossia al 100%) solo per un anno: dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Non si applica il «favor rei»

Con la modifica della manovra si pone, però, la questione dell'introduzione di una norma più favorevole per i soggetti che commettono la violazione perché, appunto, l'applicazione non sarà più generalizzata bensì circoscritta. Ma è proprio la relazione illustrativa a fornire una risposta in senso negativo sull'applicabilità del «favor rei» nel periodo 30 giugno 2022-31 dicembre 2022, ricostruendo anche la giurisprudenza che si è susseguita sul tema.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria (tra le altre, Cassazione 5606/2019) e amministrativa (tra le altre, Consiglio di Stato, 1566/2017): «Allorché, con la legge 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, venne sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (articolo 1); con tale disciplina, tuttavia, il legislatore ha preso in considerazione un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito, trascurando l'altro aspetto della questione e cioè l'ipotesi della norma che successivamente disciplini in maniera più favorevole il comportamento illecito soggetto alla sanzione amministrativa o, addirittura, non lo consideri più punibile». Di conseguenza, «nell'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 689, la giurisprudenza costante della Suprema corte e del Consiglio di Stato hanno dunque costantemente negato che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del “favor rei”» (Cassazione civile, sezione lavoro, 17 agosto 1998, n. 8074, Consiglio di Stato, sezione V, 29 aprile 2000, n. 2544).

Come fa ancora notare la relazione illustrativa, «si è consolidato, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole» (Tar Campania, Napoli, sentenza 418/2013)». E ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore prima dell'ordinanza con cui è disposta la sanzione.

Del resto, anche la Corte costituzionale con sentenza 193/2016, ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale della legge 689/1981, articolo 1, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e articolo 117 della Costituzione, comma 1, anche in relazione agli articoli 6 e 7 della Cedu, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

In sostanza, quindi, le eventuali sanzioni elevate per il semestre 30 giugno-31 dicembre 2022 non possono essere contestate con la linea difensiva che dal 1° gennaio 2023 il quadro sarà più favorevole per chi nega il pagamento con il Pos, considerando appunto che la violazione scatterebbe solo per le transazioni oltre i 60 euro.

Imprese: dote a formazione, nuova Sabatini e made in Italy

di Carmine Fotina

Il Sole 24 Ore | 22 novembre 2022

Per la politica industriale verrà fuori un pacchetto ridotto dalla legge di bilancio. Un insieme di misure meno generoso degli anni scorsi, complice un quadro di finanza pubblica più complesso e la volontà della premier Meloni e del ministro dell'Economia Giorgetti di varare una manovra di transizione rinviando a una fase successiva interventi più onerosi

Gli incentivi 4.0

Ecco quindi il ridimensionamento del piano di incentivi fiscali Transizione 4.0 che, almeno nello schema di ingresso in Consiglio dei ministri, compariva solo con la proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0. Il rinnovo per il 2023 avverrebbe con un ritocco fino al 70% per le spese certificate delle piccole imprese, già previsto per altro da un decreto attuativo dello Sviluppo economico che non è però mai entrato in vigore. Al contrario non dovrebbe esserci spazio, a meno di sorprese dell'ultimissima ora, per la proroga delle attuali aliquote del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali (l'ex iperammortamento) che finirebbero dunque per dimezzarsi nel 2023. A legislazione invariata, il prossimo anno e fino al 2025 (con coda al 30 giugno 2026 se entro il 2025 viene versato un acconto di almeno il 20%) il credito di imposta per la digitalizzazione passerebbe dal 40 al 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; dal 20 al 10% per interventi oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di costi ammissibili; dal 10 al 5% tra 10 e 20 milioni. Va direttamente verso la chiusura invece l'agevolazione sui beni materiali tradizionali (l'ex superammortamento), in scadenza a fine 2022. Per il credito di imposta per gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) guidato da Adolfo Urso punta a un compromesso, riducendo l'aliquota dall'attuale 20% al 15% nel 2023 e non al 10% come previsto.

Nuova Sabatini

C'è piuttosto un tema di rifinanziamento della Nuova Sabatini, l'agevolazione che abbate i tassi dei prestiti per l'acquisto e il leasing di macchinari. Il Mimit in questo caso ha proposto un intervento di 500 milioni in due anni. Il rifinanziamento si accompagnerebbe all'estensione anche alle domande presentate dal primo gennaio 2022 della possibilità di beneficiare dell'erogazione delle quote successive in un'unica soluzione. Più difficile che passi l'idea di allargare i requisiti dei beni agevolabili puntando in modo più diretto agli impianti per l'energia rinnovabile e ai macchinari per la transizione ecologica. Un rafforzamento in chiave energetica che era stato valutato anche per il piano Transizione 4.0, ma che sarà probabilmente rinviato.

Made in Italy

Il pacchetto imprese della manovra potrebbe poi imbarcare in extremis anche il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi e dei contratti di sviluppo. Dovrebbe entrare anche un fondo da 100 milioni per le politiche di tutela del made in Italy che in piccola parte servirebbe anche a sviluppare un'app alternativa al contestato sistema di etichettatura a "semaforo" degli alimenti, Nutriscore. Sud Un capitolo quasi dimenticato riguarda le misure per il Mezzogiorno. Fino a ieri restava grande incertezza - sia per le coperture sia per la convergenza politica della maggioranza - sulle possibili proroghe del credito d'imposta per gli investimenti in macchinari e impianti produttivi effettuati nelle regioni del Sud e della decontribuzione del 30% sui contratti di lavoro. Entrambe le misure scadono a fine 2022. Per la decontribuzione una via potrebbe essere agganciarsi alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Ue legati all'emergenza della guerra in Ucraina.

LA NUOVA SABATINI	<p>Contributo statale Le agevolazioni della Nuova Sabatini consistono in un contributo statale che abbatta i tassi di interesse di finanziamenti bancari per l'acquisto o il leasing di beni strumentali per il processo produttivo. Erogazione in una quota Il ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso ha proposto per la legge di bilancio un intervento di 500 milioni in due anni. Il rifinanziamento si accompagnerebbe all'estensione anche alle domande presentate dal primo gennaio 2022 della possibilità di beneficiare dell'erogazione delle quote successive in un'unica soluzione.</p>
LE MISURE	<p>1 Formazione 4.0: proroga del credito d'imposta Il rinnovo per il 2023 avverrebbe con un ritocco fino al 70% per le spese certificate delle piccole imprese, già previsto per altro da un decreto attuativo dello Sviluppo economico che non è però mai entrato in vigore</p> <p>2 Ricerca e sviluppo: agevolazione fiscale verso il 15% Per il credito di imposta per gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel 2023 l'aliquota potrebbe scendere dall'attuale 20% al 15% (e non al 10% come attualmente previsto)</p> <p>3 Made in Italy: un fondo a tutela del prodotto nazionale Il Mimit ha proposto un fondo da 100 milioni per le politiche di tutela del made in Italy che in piccola parte servirebbe anche a sviluppare un'app alternativa al contestato sistema di etichettatura a "semaforo" degli alimenti, Nutriscore</p>

Rifinanziate le compensazioni extra costi

Il Sole 24 Ore | 24 novembre 2022 p. 11

La legge di bilancio rifinanzierà - ma non è ancora chiaro a quanto ammonteranno i nuovi fondi spalmati su più anni - il fondo per le opere indifferibili anche per le opere avviate nel corso del 2023. Una novità della bozza della legge di bilancio circolata ieri che fa certamente piacere alle imprese di costruzioni impegnate negli appalti Pnrr e non.

L'articolo 67 delle bozze della manovra prevede infatti nuove risorse «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023». Si tratta di un meccanismo del tutto simile a quello che il governo Draghi aveva approvato per l'anno il 2022. La procedura resta complessa. Sarà - come nella procedura di quest'anno - un decreto del Ragioniere generale dello Stato, «da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio e il 15 luglio 2023» ad approvare in prima battuta l'elenco degli interventi «per i quali sia stata riscontrata da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione». Un decreto del Mef stilerà poi la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al fondo. Hanno diritto a fare richiesta di ammissione al fondo anzitutto gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Confermata la possibilità di accesso anche per altre tipologie di lavori urgenti: gli interventi «integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr»; gli interventi attuati tramite commissari straordinari; le opere relative alla Milano-Cortina; gli interventi dell'Agenzia nazionale per la coesione territoriale. La norma della legge di bilancio prevede che anche quest'anno si proceda con l'aggiornamento straordinario dei prezzi regionali. Addirittura quest'anno le scadenze da rispettare per le regioni dovrebbero essere due: il 31 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023. Anche nel 2023, «in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni interessate».

Appuntamenti

Circolare per il Professionista
realizzata da 24 Ore Professionale
per Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

Quando	Cosa	Dove	Perchè
<p>24 gennaio 2023, ore 9-11</p> <p>21 febbraio 2023, ore 9-11</p> <p>13 marzo 2023, ore 16-18:30</p>	<p>Percorso formativo di Corporate Governance</p>	<p>Diretta Meeting Teams e Sala Convegni, via Pattari 6, Milano, per l'ultimo appuntamento</p> <p>Prenotazione obbligatoria https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti</p>	<p>Avrà inizio il 24 gennaio il Percorso formativo di Corporate Governance, articolato in tre appuntamenti: il 24 gennaio sulla gestione dei rischi, problematiche e impatti sul governo societario, il 21 febbraio sullo shareholders engagement, il 13 marzo sulla governance dell'organo amministrativo, ruolo del presidente e del segretario. La partecipazione al percorso dà diritto a 7 crediti formativi totali.</p>
<p>11, 18 e 25 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, ore 15-17</p>	<p>Arbitrato corso base</p>	<p>Modalità FAD-Microsoft Team.</p> <p>Iscrizione obbligatoria: fondazione@fcm.mi.it</p>	<p>I quattro appuntamenti del 2023 del percorso dedicato all'Arbitrato analizzeranno: fase istruttoria e poteri degli arbitri, aspetti relativi alle prove, fase decisoria e lodo arbitrale.</p> <p>Ogni evento dà diritto a 2 crediti formativi.</p>
<p>13, 16, 20, 23 e 27 gennaio 2023, ore 14:30-16:30</p>	<p>Corso Oracle APEX</p>	<p>Modalità FAD-Microsoft Team. Iscrizione obbligatoria: https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti</p>	<p>Il corso, gratuito per gli iscritti all'ordine di Milano, è articolato in lezioni teoriche e pratiche; le simulazioni pratiche potranno essere arricchite e personalizzate per andare incontro a esigenze specifiche dei partecipanti e a casi d'uso particolari. La partecipazione al percorso dà diritto a 48 crediti formativi totali.</p>